

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.

nell'interesse della **FEDERLAB ITALIA - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi**, con sede in Roma, Via del Corso, n. 42, in persona del Presidente p.t., Dott. Vincenzo D'Anna, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avvocato Luca Rubinacci (C.F. RBN LCU 73R04 F839 U; fax 081.0320389; P.E.C. lucarubinacci@legpec.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Pierluigi Rizzo

FATTO

I. La Federlab Italia - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi (di seguito, per comodità espositiva, solo "Federlab") notificava, in data 24 marzo 2012, atto di invito a provvedere dal seguente tenore:

"ATTO DI INVITO A PROVVEDERE

FEDERLAB ITALIA - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, con sede in Roma, Via del Corso, n. 42, in persona del Presidente p.t., Dott. Vincenzo D'Anna

ESPONE

I. La Federlab Italia - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi (di seguito, per comodità espositiva, solo "Federlab") è un'associazione costituita tra i titolari di laboratori di analisi chimico-cliniche, i biologi, i medici, i patologi clinici e i chimici campani, che ha fra i suoi scopi quello di tutelare i diritti e le legittime aspettative degli associati, assumendo la rappresentanza dei relativi interessi di

fronte alle amministrazioni, organi e agenzie pubbliche, ai soggetti privati e a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore e di effettuare analisi e studi di settore.

2. Per quanto qui più specificamente interessa, tra gli associati vi sono le strutture che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, sia in regime di temporaneo accreditamento ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 724/1994 che in regime di accreditamento istituzionale ex art. 8-quater e ss. del d. lgs. 502/1992.

3. Da diversi anni, tuttavia, le aziende sanitarie locali - tenute al rimborso, in favore dei soggetti accreditati o provvisoriamente accreditati, del controvalore delle prestazioni erogate in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale - accumulano ritardi nei pagamenti che, in alcuni casi, sfiorano i 5 anni.

4. A tale riguardo, è sufficiente richiamarsi alla stima della CGIA - Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, che larghissima eco ha avuto sulla stampa nazionale, dalla quale emerge che i mancati pagamenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere hanno raggiunto, e probabilmente anche superato, la soglia dei 40 miliardi di euro, il 70% dei quali è in capo alle strutture ospedaliere del Centro-Sud; si tratta di una cifra imponente che si è accumulata negli anni a seguito dei ritardi con i quali la sanità salda i propri fornitori.

5. Si stima, ad esempio, che in Campania e in Calabria i pagamenti delle Asl avvengano, in media, dopo oltre mille giorni, con punte di 1.676 giorni (A.S.L. Napoli 1 Centro), 1.157 giorni (A.S.L. di Salerno) e 1.033 giorni (A.S.L. di Catanzaro).

6. *Si tratta di una situazione, con ogni evidenza, insostenibile e che, purtroppo, si trascina da diversi anni.*

7. *Federlab, pertanto, aveva salutato con estremo favore le modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 112, in sede di conversione, al d.l. 31 maggio 2010, n. 78.*

La citata legge 112/20010, infatti, ha inserito i commi 1-bis e 1-ter, all'art. 31 del d.l. 78/2010.

Nel testo risultante dalla legge di conversione, pertanto, il citato art. 31 del d.l. 78/2010 stabilisce che:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei

crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:

«Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato,

*l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. **Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica**.*

Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.

*1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto**».*

8. Nella versione attualmente vigente, dunque, l'art. 28-quater del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 268, prevede che i creditori - tra gli altri

enti - delle aziende sanitarie locali per somministrazione, forniture e appalti possano accedere al beneficio della compensazione con somme eventualmente dovute all'erario e iscritte a ruolo.

La possibilità di accedere all'anzidetto beneficio, tuttavia, è condizionata, non solo al rilascio della certificazione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 ma, soprattutto, alla individuazione delle modalità di attuazione della norma attraverso l'adozione di uno specifico decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. La norma (comma 1-bis), tuttavia, continua precisando che, in ogni caso, relativamente ai crediti "maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale" si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.

10. Le anzidette norme, dunque, in carenza dei decreti ministeriali attuativi, non possono trovare applicazione.

11. Le strutture associate a Federlab, dunque, nella loro qualità di fornitrici di servizi sanitari in favore degli enti del Servizio sanitario nazionale, hanno interesse diretto a che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 31, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge 112/2010.

12. Con maggiore dettaglio, infatti, va evidenziato che i crediti vantati dalle strutture associate a Federlab nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, pur non essendo onorati, generano un reddito aziendale che impone il pagamento di imposte. A sua volta, la impossibilità di fare fronte al pagamento di tali imposte, conseguente alla morosità delle aziende sanitarie locali, determina l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

13. A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.l. 78/2010, e dell'art. 1, comma 51, della l. 13 dicembre 2010, n. 220, nell'ambito delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari "non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011", termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 17, comma 4, lett. e, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

Da un lato, dunque, l'amministrazione intesa in senso lato non onora i suoi debiti e, in determinate contesti, ne impedisce finanche il recupero coattivo; dall'altro è libera di iscrivere a ruolo le somme relative a imposte generate da un reddito solo virtuale, poiché conseguente a crediti da essa stessa non pagati.

14. In tali condizioni è, dunque, evidente che l'attuazione di quanto stabilito dal citato art. 31, commi 1-bis e 1-ter, d.l. 78/2010, rappresenta l'unico contraltare in grado di riequilibrare, almeno in parte, il sistema.

** * * * **

Tutto ciò premesso, la FederLab Italia

INVITA

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990, ad adottare i decreti di cui all'art. 31, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge 112/2010, meglio descritti in premessa

AVVERTE

che in caso di inerzia si attiveranno i rimedi previsti dalla legge.

RISERVA

a) di tutelare gli interessi propri e dei propri associati in ogni sede al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla descritta situazione;

b) di denunciare i presenti fatti, fonte di pregiudizio erariale, alla competente Procura presso la Corte dei Conti.

Il Presidente FederLab Italia

Dott. Vincenzo D'Anna".

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, per comodità, espositiva, anche solo il "Ministero") non ha dato alcun seguito al suddetto atto di invito a provvedere né, tantomeno, ha adottato i decreti di cui all'art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge 112/2010, malgrado il chiaro precetto contenuto nelle anzidette norme.

3. L'inerzia del Ministero è illegittima alla luce dei seguenti

MOTIVI

1. Sull'interesse ad agire.

1.1. Preliminarmente va evidenziato che Federlab Italia si pone le seguenti finalità statutarie:

- coordinare le iniziative di sviluppo e sostegno promosse dalle associazioni federate rappresentanti i laboratori di analisi che operano sul territorio nazionale al fine di promuovere e sollecitare l'emanazione o il perfezionamento di normative e provvedimenti legislativi inerenti l'attività svolta dalla categoria a livello nazionale;
- rappresentare gli associati nei rapporti con il Parlamento e il Governo per la definizione delle condizioni generali inerenti i

laboratori di analisi, nonché con le associazioni sindacali o di categoria, le forze politiche, le istituzioni competenti nella regolazione dei suddetti servizi o in cui vengono prese iniziative e/o decisioni afferenti alla categoria a livello nazionale;

- promuovere iniziative politiche e sociali finalizzate alla tutela degli interessi degli associati a livello nazionale mediante azioni tendenti alla valorizzazione dell'attività svolta dalla categoria;

- rappresentare, a livello nazionale, gli interessi degli associati nell'ambito della contrattazione collettiva e nel campo dei rapporti sindacali in genere;

- organizzare manifestazioni, editare pubblicazioni e promuovere ogni iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali;

- svolgere attività di studio e ricerca predisponendo proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare alle autorità competenti in sede nazionale, nonché svolgere attività di aggiornamento degli Associati sulla normativa inerente la categoria;

- rappresentare gli associati nelle organizzazioni nazionali ed internazionali di settore promuovendo scambi di studi, esperienze di coordinamento di iniziative;

- promuovere e favorire ogni eventuale iniziativa di carattere sociale, culturale e/o sanitario che miri a consentire lo sviluppo dei laboratori di analisi sul territorio nazionale;

- promuovere ed evidenziare la necessità di una presenza capillare sul territorio dei laboratori di analisi per consentire agli utenti di accedere più facilmente alle prestazioni nel proprio ambito territoriale di appartenenza;

- promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore;
- promuovere iniziative politiche e sociali finalizzate a coinvolgere i cittadini, anche mediante la costituzione di associazioni o altre organizzazioni, per il perseguimento dei fini istituzionali.

1.2. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, oltre a imporre al Ministero l'adozione dei decreti meglio descritti in premessa, ha anche previsto, all'art. 11, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 1, comma 51, della l. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che nell'ambito delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari *“non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011”*, termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 17, comma 4, lett. e, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

Le anzidette disposizioni precludono ai creditori delle aziende sanitarie locali od ospedaliere la possibilità di avvalersi delle procedure esecutive per il recupero coattivo di quanto loro dovuto in base ad un titolo esecutivo (di regola, un decreto ingiuntivo).

È quasi superfluo evidenziare che la proroga del blocco delle azioni esecutive (in mancanza di un programma sostenibile di ripianamento del debito sanitario) ha avuto e continua ad avere effetti devastanti, sia dal punto di vista finanziario che da quello economico, per i creditori delle aziende sanitarie locali.

Tali creditori (fra i quali le strutture associate a Federlab), dunque, non ricevono pagamenti spontanei da anni¹ e, nelle regioni commissariate, non possono nemmeno recuperare forzosamente detti crediti.

Lo Stato, inteso in senso ampio (in tutte le declinazioni che dottrina e giurisprudenza costituzionale ne hanno tratto), dunque, da un lato si sottrae autoritativamente dall'onorare i propri debiti, dall'altro esige i propri crediti, anche forzosamente, scaricando sui suoi fornitori (a loro volta contribuenti) il peso dell'inefficienza della pubblica amministrazione.

Paradosso nel paradosso è, poi, il fatto che i debiti verso l'erario contratti dai fornitori delle aziende sanitarie locali sono generati proprio dai crediti che i primi vantano nei confronti delle seconde che, tuttavia, non vengono onorati.

1.3. Di qui l'interesse, qualificato e differenziato, all'adozione dei menzionati decreti da parte delle strutture che erogano prestazioni per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale associate a Federlab e, conseguentemente, l'interesse di quest'ultima al presente giudizio.

* * * * *

2. Violazione dell'art. 2 della legge 241/1990.

Poste tali premesse, l'inerzia del Ministero viola smaccatamente il precetto di cui all'art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del d.l. 78/2010, come modificato dalla legge 112/2010.

¹ Molta eco ha avuto sulla stampa l'indagine condotta dalla CGIA di Mestre secondo cui solo due Asl (quelle di Crema e Mondovì) su 286, pari allo 0,7% del totale, pagano le imprese fornitrici entro 60 giorni, laddove, invece, in 50 casi i tempi medi superano i 500 giorni, con punte in inefficienza incredibile come nel caso della ASL Napoli 1 Centro (1.676 giorni), dell'ASP di Crotone (1.335 giorni), della ASL Salerno (1.157 giorni) e della ASP di Cosenza (1.033 giorni). In ogni caso, 185 aziende su 286 pagano oltre 180 giorni.

Come detto, l'art. 31 del d.l. 78/2010, nel testo risultante dalla legge di conversione, stabilisce che:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:

«Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo.

*1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2009» e le parole: «le regioni e gli enti locali» sono sostituite con le seguenti: «le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale». **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonchè, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto**».*

L'art. 28-*quater* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 268, dunque, prevede che i creditori - tra gli altri enti - delle aziende sanitarie locali per somministrazione, forniture e appalti possano accedere al beneficio della compensazione con somme eventualmente dovute all'erario e iscritte a ruolo.

La possibilità di accedere all'anzidetto beneficio, però, è condizionata, non solo al rilascio della certificazione di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008 ma, soprattutto, alla individuazione delle modalità di attuazione della norma attraverso l'adozione di

uno specifico decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

Ancorché le anzidette norme non fissino espressamente un termine entro il quale il Ministero debba provvedere alla adozione dei menzionati decreti - e quindi alle concrete determinazioni che gli stessi decreti dovrebbero contenere per rendere operativo il meccanismo normativamente delineato della compensazione - si è in presenza di un comportamento vincolato nell'*an* e solo parzialmente discrezionale nel contenuto.

Non può negarsi, pertanto, che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione (nel caso di specie le strutture di cui Federlab è ente esponentiale) abbiano legittimazione a pretendere dal Ministero l'attuazione delle norme, a nulla rilevando che le norme stesse non fissino termine alcuno per l'adempimento.

Su questione di identico tenore, del resto, codesto Tribunale Amministrativo Regionale si è già pronunciato, ad esempio, con sentenza 3 febbraio 2010, n. 1429, ordinando al Ministero dell'economia delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di provvedere in ordine ad analoghe istanze presentate da soggetti interessati - in quel caso - all'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 8 della legge n. 383 del 2001 in tema di emersione della cd. economica sommersa.

Ne discende la fondatezza del presente ricorso.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, affinché codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale ordini al

Ministero dell'Economia e delle Finanze di adottare i decreti di cui all'art. 31, commi 1-*bis* e 1-*ter* del d.l. 78/2010, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese e competenze di lite.

Avv. Luca Rubinacci

FederLab Italia

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza dell'avvocato Luca Rubinacci, difensore della FEDERLAB ITALIA - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, si notifici copia del su esteso ricorso, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, a:

- **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, mediante consegna a...